

Allegato B)

**COMUNE DI BERZO INFERIORE
PROVINCIA DI BRESCIA**

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 29/03/2007
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 11/03/2008
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 25/07/2008
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 30/03/2017

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati:

- dall'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446 e s.m.i.;
- dal D. Lgs. del 18/12/1997, n. 471 e s.m.i.;
- dal D. Lgs. del 18/12/1997, n. 472 e s.m.i.;
- dal D. Lgs. del 18/12/1997, n. 473 e s.m.i.;
- dalla Legge 27/07/2000, n. 212 recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente" e s.m.i.;
- dal D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;
- da ogni altra disposizione di legge in materia.

2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, nonché a specificare le procedure, le competenze degli uffici e le forme di gestione.

3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Costituiscono *entrate tributarie* quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

2. Costituiscono *entrate di natura patrimoniale* tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi e, in genere, ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3

Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune è tenuto ad adottare, entro il termine previsto da norme statali per l'approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito Regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Tale Regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione o dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, qualora sia deliberato entro il termine stabilito da norme statali per l'approvazione del bilancio con scadenza dopo il 31 Dicembre dell'anno precedente.

2. I Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

3. Ove non venga adottato nei termini il Regolamento di cui al comma 1, e per

quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 4 **Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe**

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio e, a tal fine, possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario, nel rispetto dei suddetti termini temporali.

2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.

3. Le tariffe e i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità ai parametri stabiliti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano e, comunque, in modo che con il gettito venga assicurata la copertura dei costi del servizio cui si riferiscono.

Art. 5 **Forme di gestione delle entrate**

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrata, per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste dall'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446:

- a. gestione diretta in economia, anche in associazione con altri Enti Locali, ai sensi degli art. 27, 30, 31 e 32 del D. Lgs. 267/00;
- b. affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446;
- c. affidamento in concessione, mediante procedura di gara ad evidenza pubblica, a Riscossioni S.p.A. o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446.

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

3. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicate nel precedente comma 1 dovranno tenere conto dell'apposita documentata relazione del Responsabile del Servizio al quale le entrate sono affidate.

4. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

Art. 6

Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i Funzionari dei singoli Servizi ai quali le stesse risultano affidate.

2. Il Funzionario Responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica, nonché l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria. Lo stesso appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate, salvo quando il servizio sia affidato a terzi.

3. Qualora venga deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52.5, lettera b) del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi Responsabili dei singoli Servizi e delle attività connesse.

Art. 7

Attività di verifica e di controllo

1. I Responsabili di ciascuna entrata sono obbligati a provvedere al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, e del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Il Funzionario Responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzando in modo razionale risorse umane e materiali e semplificando le procedure nell'intento di ottimizzare i risultati.

3. Prima di emettere il provvedimento sanzionatorio, il Funzionario - quando non sussistano prove certe dell'inadempienza (anche se suscettibili di prova contraria) - può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi, nelle forme, a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge o regolamento relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento sanzionatorio.

Art. 8

Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del Comune nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino mediante pubblicazione con mezzi idonei, delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio. Presso l'ufficio competente potrà, altresì, essere istituito un apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni e i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.

2. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune determinare i termini e le modalità degli adempimenti connessi, specificandoli negli appositi regolamenti.

Art. 9

Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei Funzionari all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale devono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.

2. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria per i quali, a seguito dell'attività di controllo di cui all'art. 7, risulti che sia stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per l'esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.

3. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere notificato al contribuente-utente tramite il Messo Comunale, attraverso raccomandata postale con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata.

4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria sia patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra il Comune e tale soggetto.

Art. 10

Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure di contenzioso in materia di entrate tributarie, ai sensi del D. Lgs. 31/12/92, n. 546, il Sindaco, previa autorizzazione della Giunta Comunale o il concessionario di cui all'art. 52.5, lett. b) del D. Lgs. 15/12/97, n. 446, è abilitato alla rappresentanza dell'Ente e a stare in giudizio anche senza difensore.

2. Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune od il concessionario di cui all'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, devono farsi assistere da un professionista abilitato.

3. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di un professionista abilitato dovrà stipulare con lo stesso apposita convenzione.

4. In caso di affidamento in concessione del servizio di accertamento e/o liquidazione di un tributo, la legittimazione passiva a stare in giudizio in relazione alle controversie riguardanti le attività affidate in concessione, spetta al concessionario.

Art. 11

Forme di riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di Contabilità del Comune.

2. I regolamenti disciplinanti le singole entrate tributarie e patrimoniali prevedono le modalità di versamento che, in ogni caso, saranno ispirate a criteri di economicità, praticità e comodità di riscossione identificabili sia nel versamento diretto, sia tramite conto corrente postale, sia con sistemi di accredito elettronico e simili.

Art. 12

Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14/04/10, n. 639 o con le procedure previste dal D.P.R. 29/09/73, n. 602, modificato con D.P.R. 28/01/88, n. 43.

2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il Funzionario Responsabile giustifichi con idonea motivazione l'opportunità e la convenienza economica di tale procedura.

3. E' attribuita al Funzionario Responsabile o al soggetto di cui all'art. 52.5, lett. b) del D. Lgs. 15/12/97, n. 446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate, ai sensi del R.D. 14/04/10, n. 639. Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29/09/73, n. 602, modificato con D.P.R. 28/01/88, n. 43, le attività necessarie alla riscossione competono al Funzionario Responsabile o al soggetto di cui all'art. 52.5, lett. b) D. Lgs. 15/12/97, n. 446. I ruoli sono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate e sono corredati da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

Art. 13

Limite di esenzione per versamenti e rimborsi

1. E' stabilito in € 10,00, il limite al di sotto del quale non si procede all'emissione di avvisi di accertamento di tributi o entrate extratributarie non versate. Tale limite è comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi gravanti sullo stesso.

2. Fino alla concorrenza dell'importo di € 3,00 non sono dovuti i versamenti spontanei alla Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), all'Imposta di Pubblicità, nonché quelli relativi alle entrate extratributarie. Per quanto riguarda i versamenti in via ordinaria dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI), si rinvia ai rispettivi regolamenti.

3. E' stabilito in € 10,00, il limite al di sotto del quale non si procede al rimborso di entrate extratributarie non dovute. Per i rimborsi relativi all'Imposta Municipale Propria (IMU), al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e alla Tassa sui Rifiuti (TARI), si rinvia ai rispettivi regolamenti.

Art. 14

Interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi comunali

1. La misura degli interessi per la riscossione e i rimborsi di ogni tributo comunale è determinata nella misura del tasso di interesse legale in vigore, ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile.

2. La misura degli interessi si applica anche ai periodi d'imposta e ai rapporti tributari precedenti a quello dell'entrata in vigore della Legge 266/06, con riferimento ai tassi in vigore negli anni di riferimento.

Art. 15

Interessi per la riscossione e il rimborso delle entrate extratributarie

1. La misura degli interessi e il rimborso delle entrate extratributarie è determinata nella misura pari al tasso d'interesse legale vigente, ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile.

Art. 16

Arrotondamenti

1. Ogni versamento di tributo comunale deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 17

Compensazione tra crediti e debiti tributari

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme del presente articolo.

2. Le dichiarazioni di compensazione previste nel presente articolo sono indirizzate al Funzionario Responsabile del Servizio Tributi.

3. Compensazione verticale:

- il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso;
- il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - c) elencazione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
 - d) dichiarazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza o indicazione dell'eventuale domanda di rimborso presentata;
- nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero può esserne chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione;
- la compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

4. Compensazione orizzontale:

- il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso e subordinatamente alla presentazione, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, di una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - c) elencazione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo;
 - d) dichiarazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o indicazione della domanda di rimborso presentata;
- nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero può esserne chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione;
- la compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

Art. 18 **Autotutela**

1. Il Comune, con provvedimento del Funzionario Responsabile del Servizio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 52.5, lett. b) del D. Lgs. 15/12/97, n. 446, può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. In pendenza di giudizio, l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il Funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto o di evidente errore materiale nello stesso contenuto, e, in particolare, nelle ipotesi di:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
- e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

Art. 19

Diritto d'interpello

1. Il presente articolo è formulato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, dell'art. 11 della Legge n. 212/2000, degli artt. 2, 3, 4, 5, 6 del D. Lgs. n. 156/2015 e disciplina il diritto di interpello di cui alla lettera a) del medesimo art. 11.

2. Il contribuente può interpellare il Comune per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni normative, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e sulla corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime.

3. L'istanza di interpello deve essere redatta in carta semplice e inoltrata al Comune mediante consegna a mano o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata.

4. Il Comune risponde all'istanza nel termine di novanta giorni; la risposta, scritta e motivata, vincola il Comune con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non è trasmessa al contribuente entro il predetto termine, il silenzio equivale a condivisione, da parte del Comune, dell'eventuale soluzione prospettata dal contribuente.

5. L'istanza di interpello deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) i dati identificativi dell'istante (ed eventualmente del suo legale rappresentante), compreso il codice fiscale;
- b) l'indicazione del domicilio e dei recapiti, anche telematici, dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere rese eventuali comunicazioni o trasmessa la risposta all'istanza;
- c) l'oggetto sommario dell'istanza;
- d) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto sul quale sussistono condizioni di incertezza;
- e) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
- f) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

All'istanza deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.

6. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente comma, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

7. L'istanza non è ammissibile se:

- risulta priva dei requisiti di cui al precedente comma;
- non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'art. 11, comma 4 della L. 27/07/200, n. 212;
- ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- verte su questioni per le quali sono già state avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
- il contribuente, invitato ad integrare i dati che si ritengono carenti ai sensi del comma

6 del presente articolo, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Art. 20

Accertamento con adesione

1. Il presente articolo, adottato ai sensi dell'art. 50 della L. 449/1997 e dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, ha per oggetto la disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione, secondo le disposizioni del D. Lgs. del 19/06/1997, n. 218 e s.m.i. L'accertamento con adesione è introdotto nell'ordinamento comunale con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso anticipando, al contempo, la riscossione.

2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile e di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo.

3. La competenza della gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario Responsabile del Tributo.

4. Il procedimento può essere attivato dall'ufficio competenze ad emettere l'avviso di accertamento o su istanza del contribuente prima della notifica dell'avviso, e quando nei suoi confronti sono state avviate operazioni di controllo.

5. La definizione si perfeziona con il versamento delle somme dovute. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

Art. 21

Reclamo e mediazione

2. Il presente articolo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e della mediazione, previsto dall'art. 17 bis Del D. Lgs. 546/1992 e modificato dall'art. 9 del D. Lgs. del 24/09/2015, n. 156, e si applica alle controversie sorte dal 01/01/2016 sugli atti tributari emessi dal Comune di Berzo Inferiore, a prescindere dalla tipologia di tributo (IMU, Tari, Tasi, Tosap, ecc.).

3. Ai sensi del predetto art. 9 del D. Lgs. 156/2015 il ricorso, per le controversie di valore non superiore ad Euro 20.000,00 (ventimila), produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il limite massimo di Euro 20.000,00 stabilito è riferito al solo tributo: ne sono esclusi sia gli interessi che le sanzioni irrogati con l'atto impugnato. In caso di controversie riguardanti esclusivamente irrogazione di sanzioni ed interessi, il valore è costituito da questi ultimi.

4. Il ricorso, predisposto sotto forma di reclamo con mediazione, può essere proposto nelle seguenti modalità:

- mediante consegna diretta all'Ufficio Tributi del Comune di Berzo Inferiore che ne rilascia ricevuta sulla copia;
- a mezzo Ufficiale Giudiziario secondo le norme degli artt. 137 e seguenti del C.P.C.;
- tramite PEC all'indirizzo *protocollo@pec.comune.berzo-inferiore.bs.it*;
- a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'originale in plico senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento (in tal caso il ricorso si intende proposto al momento della spedizione).

5. Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è il Funzionario Responsabile del Tributo che ha adottato l'atto.

6. La procedura di ricorso deve essere conclusa entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla notifica del ricorso stesso. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

7. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza dei predetti 90 giorni. Decorso tale termine, e senza che sia stata perfezionata e conclusa la mediazione, il contribuente potrà costituirsi in giudizio, entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante deposito del ricorso presso la segreteria della Commissione Tributaria adita, secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 1 del D. Lgs. 546/1992 e s.m.i.

Art. 22

Entrata in vigore

Le modifiche al presente Regolamento entrano in vigore dal 1° Gennaio 2017.